

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 28/1, lett. h) (comportamento irrispettoso), e 30/1, lett. a), (ingiurie a persone ammesse al recinto di gioco), del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 11 e 13 del Regolamento dell'Attività Sportiva;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Laziale impugnato, annulla la sanzione di un mese di interdizione (dal 19/2/2026 al 18 marzo 2026 compresi) irrogata ai Sigg.ri Claudio Casilio, Giovanni Massacesi e Simone Benedetti, tutti tesserati con la Pol. L'Aquila Rugby ASD, e la multa di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) inflitta alla sopra citata associazione;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 13 marzo 2026

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali